

23/04

NOTAIO
ELISABETTA GEDDO LEHMANN
Via Papa Giovanni XXIII n.3, DECIMOMANNU

REPERTORIO N. 10187

RACCOLTA N. 3238

CONVENZIONE PIANO DI RISANAMENTO FORADA MANNA

COMPARTO "B" PRIMA FASE

REPUBBLICA ITALIANA



L'anno duemilaquattro, il giorno ventitre del mese di luglio

23 luglio 2004

In Decimomannu, Via delle Aie.

Innanzi a me Dottoressa Elisabetta Geddo Lehmann Notaio in Decimomannu, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti fra loro d'accordo e con la mia adesione espressamente rinunciato,



SONO PRESENTI:

Ing. SERGIO GARAU nato a Cagliari il 20 aprile 1964, domiciliato presso il COMUNE DI DECIMOMANNU il quale interviene al presente atto:

1) in qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Decimomannu (C.F. 80013450921) in virtù di Decreto di nomina n. 11 del 29 maggio 2003, che in copia conforme in data odierna si allega al presente atto sotto la lettera "A";

2) in qualità di lottizzante; *(in rappresentanza del medesimo Comune);*

CAEDDU EFISIO, nato in Oristano il giorno 26 settembre 1926, residente in Decimomannu (CA), Via Is Bagantinus n. 49, pensionato, Codice Fiscale CDD FSE 26P26 G113D, e

SERRENTI MARIA, nata in Sant'Antioco (CA) il giorno 14 maggio 1931, residente in Decimomannu (CA), Via Is Bagantinus n. 49, pensionata, Codice Fiscale SRR MRA 31E54 I294P, coniugi in regime di comunione legale dei

Salda
1618

beni;

CARIA GIOVANNI, nato in Decimomannu (CA) il giorno 9 maggio 1946, residente in Decimomannu (CA), Via Michelangelo Buonarotti n. 10, pensionato, Codice Fiscale CRA GNN 46E09 D259L, e

FLORIS ROSANNA, nata in Decimomannu (CA) il giorno 20 gennaio 1954, residente in Decimomannu (CA), Via Michelangelo Buonarotti n. 10, estetista, Codice Fiscale FLR RNN 54A60 D259L, coniugi in regime di comunione legale dei beni.

CANTA ANGELA, nata in Palma di Montechiaro (AG) il giorno 28 novembre 1943, residente in Decimomannu (CA), Località Forada Manna Case Sparse, pensionata, Codice Fiscale CNT NGL 43S68 G282O, coniugata in regime di comunione legale dei beni.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

P R E M E S S O:

- che i Signori Cadeddu Efsio, Serrenti Maria, Caria Giovanni, Floris Rosanna e Canta Angela, che di seguito saranno chiamati anche lottizzanti, sono proprietari dei terreni ubicati in Decimomannu Località Forada Manna;

- che i Signori Cadeddu Efsio e Serrenti Maria sono proprietari dei terreni distinti in catasto al Foglio 13 Mappali 196/c, 367/a e 367/n in forza di atto di compravendita a rogito Dottor Pietro Alagna, allora Notaio in Cagliari, in data 05.08.1983 Repertorio N. 107868/4317, registrato a Cagliari il 17.08.1983 al N. 12144;

- che i Signori Caria Giovanni e Floris Rosanna sono proprietari dei terreni distinti in catasto al Foglio 13 Mappale 435 (ex. 196/b) in forza di atto di compravendita a rogito Dottor Cesare Cherchi, allora Notaio in Cagliari, in

data
08.08
- che
Foglio
Dotto
torio l
- che
Legg
grazi
alleg
attua
te i t
nale
Fore
- ch
a)-
spe
lizz
b)-
det
Re
glic
"A
da
tin

data 21.07.1983 Repertorio N. 48009/23566, registrato a Cagliari il 08.08.1983 al N. 11765;

- che la Signora Canta Angela è proprietaria dei terreni distinti in catasto al Foglio 13 Mappali 367, 368 e 196, in forza di atto di compravendita a rogito Dottor Pietro Alagna, allora Notaio in Cagliari, in data 23.12.1974 Repertorio N. 91826/1730, registrato a Cagliari il 10.01.1975 al N. 377;

- che i Signori summenzionati ai sensi delle disposizioni dell'art.28 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 e successive modifiche ed integrazioni hanno presentato al Comune di Decimomannu la domanda, con allegato progetto esecutivo, intesa ad ottenere l'approvazione del piano di attuazione relativo al P.R.U. "Forada Manna Comparto B Fase 1^a", inerente i terreni di proprietà degli stessi richiedenti e dell'Amministrazione Comunale, terreni posti in Decimomannu ed interessati dal Piano di Risanamento Forada Manna comparto "B";

- che giusto le intese intervenute tra le parti occorre regolarizzare:

a)- la realizzazione da parte degli interessati delle opere pubbliche nel rispetto del Progetto di Risanamento Forada Manna comparto "B" ed alla utilizzazione a scopo edilizio dei singoli lotti;

b)- il passaggio in piena proprietà al Comune di Decimomannu delle predette opere anche agli effetti della successiva manutenzione.

Resta esclusa quella porzione di parcella, individuata catastalmente al Foglio 13 Mappale 1782 (ex.970 sub.a) di are 5.43, ricadente nel comparto "A" dello stesso piano di Risanamento, che, sebbene sede viaria eseguita dai lottizzanti col presente intervento pertanto fruibile, verrà ceduta dai legittimi proprietari allor quando verrà stipulata la convenzione inerente il com-

parto "A" del P.R.U. Forada Manna.

Pertanto su tale area gli attuali proprietari Cadeddu Efsio e Serrenti Maria costituiscono servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici a favore dei lotti indicati come dominanti nell'elenco che si allega la presente atto sotto la lettera "B".

Tale diritto di servitù è sottoposto alla condizione risolutiva che il fondo servente sia trasferito al Comune di Decimomannu. In tal caso le spese dei conseguenti atti e dei relativi adempimenti saranno a carico degli alienanti del lotto medesimo.

c)- la cessione al Comune di Decimomannu delle aree necessarie per la realizzazione dei servizi generali di quartiere.

Tutto ciò premesso, le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

La premessa fa parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

I Signori Cadeddu Efsio, Serrenti Maria, Caria Giovanni, Floris Rosanna e Canta Angela assumono l'impegno verso il Comune di Decimomannu anche per i loro successori ed aventi causa di attuare il piano di risanamento ad uso edificatorio, ai sensi delle disposizioni dell'art.28 legge 17.08.1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni dei terreni in loro proprietà e della Amministrazione Comunale posti nel Comune di Decimomannu località "Forada Manna" Fase 1^a distinti in catasto al Foglio 13, Mappali 367- 941 -970/p - 435 - 196 - 368, della estensione catastale complessiva di mq. 13.978, di cui mq.3.432 di proprietà dell'Amministrazione Comunale

già sede st

provazione

assumendo

di urbanizz

tivo e nei s

Prima dell

tuativo, il

proprietar

stesso, d

sizione d

alla lottiz

Si da att

superfic

alle attiv

ri a mq

gono c

ne di I

sponsa

La pro

Dette

- 1732

- 1733

- 1734

già sede stradale, giusto l'apposito piano di risanamento sottoposto all'approvazione del C.C. che viene allegato al presente atto sotto la lettera "C", assumendosi l'intero onere economico per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria così come descritto nel computo metrico estimativo e nei successivi articoli.

Art. 3

Prima della eventuale vendita del lotto edificabile, quale risulta dal piano attuativo, il Direttore dei Lavori delle opere di Urbanizzazione, per conto del proprietario dei terreni lottizzanti, procederà a determinare i confini del lotto stesso, delle strade e degli spazi destinati ad uso pubblico mediante apposizione di picchetti inamovibili come indicato nel piano parcellare allegato alla lottizzazione (allegato "C").

Art. 4

Si da atto che il piano di Risanamento allegato prevede la ripartizione della superficie territoriale in modo tale da destinare a spazi pubblici e riservare alle attività collettive ed a verde pubblico la cui superficie complessiva è pari a mq. 4.014, di cui mq.3.332 relativi alla 1^a Fase e mq.692 2^a Fase, vengono col presente atto trasferite in piena proprietà dai Lottizzanti al Comune di Decimomannu unitamente agli altri spazi pubblici e per essa al Responsabile del Servizio che accetta, la quota inerente la 1^a Fase.

La proprietà viene ceduta libera da vincoli od altro.

Dette aree sono contraddistinte in catasto al Foglio 13, Mappali:

- 1732;

- 1733;

- 1737;



- 1738;

- 1739;

- 1740;

- 1751;

- 1752;

- 1760;

- 1776;

- 1780;

- 1781;

- 1783;

e vengono col presente atto trasferite in piena proprietà dai lottizzanti al Comune di Decimomannu, unitamente agli altri spazi pubblici e per esso il Responsabile del Servizio accetta.

Precisano le parti che sul Mappale 1781 sarà realizzata a cura e spese dei lottizzanti la cabina ENEL.

Per il frazionamento si fa riferimento al tipo redatto dall'Ing. Sergio Scotto, approvato dall'UTE di Cagliari il 23 marzo 2004 Prot.n.43599 anno 2004, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "D".

La proprietà viene ceduta libera da vincoli od altro.

Per gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria si rimanda a quanto contenuto nel successivo art.12.

Art. 5

Tutte le strade interne e parcheggi, piazzette di disimpegno, della superficie complessiva di mq 9.308 saranno costruiti, a cura e spese dei proprietari o successori o aventi causa, prima della vendita dei lotti edificabili e del rila-

scio della C

ciati e le la

dicazioni il

di cui una

MANNA C

Il tratto di

compres

tizzazione

I Signori

Canta A

gli altri s

al

1737-17

stensio

di serv

dall'art

della p

Il Con

tua ris

L'am

che

men

no s

Le s

a)- f

scio della Concessione Edilizia per l'edificazione del lotto, rispettando i tracciati e le larghezze previste dal piano di risanamento e nel rispetto delle indicazioni illustrate nell'allegato progetto e dall'Amministrazione Comunale, di cui una parte già realizzati, secondo le indicazioni del P.R.U. FORADA MANNA COMPARTO B.

Il tratto di strada da realizzarsi da parte dell'Amministrazione Comunale è compreso fra la strada comunale "Bia Casteddu" e la strada interna di lotizzazione (mappali 1760 e 1737 parte).

I Signori Cadeddu Efisio, Serrenti Maria, Caria Giovanni, Floris Rosanna e Canta Angela, cedono fin d'ora in proprietà al Comune le strade di piano e

gli altri spazi pubblici indicati nel progetto allegato (aree distinte in Catasto

al Foglio 13 Mappali
1737-1738-1739-1740-1751-1752-1760-1776-1780-1781-1783) per l'e-

stensione complessiva di mq. 4.436 di cui mq. 2.817 di viabilità e mq. 1.619 di servizi. La sistemazione di dette strade dovrà avvenire nei modi fissati


dall'art.3 ed il passaggio al Comune avverrà nei termini fissati dall'art.10 della presente convenzione.

Il Comune in contropartita ne assumerà l'onere della manutenzione perpetua rispettando la destinazione.

L'amministrazione Comunale si riserva comunque di determinare le modifiche al sistema costruttivo come sopra definito, che si rendano eventualmente necessarie in dipendenza di particolari situazioni strutturali del terreno specie il territorio Comunale.

Le suddette strade dovranno essere costruite con le seguenti modalità:

a)- formazione di uno strato di fondazione, su sottofondo opportunamente



sistemato, eseguito con misto arido di fiume o di cava rullato con rullo da 16/18 ton. e dello spessore di cm. 30 compresso;

b)- massiciata bituminosa costituita dal tout-venant di fiume o di cava di adatta granulometria impastata a caldo con il 3%-4% in peso di bitume fluido altrettanto di filler, steso mediante vibrofinitrice meccanica in strato di 7 cm. compresso, rullato sino al completo assestamento per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;

c)- manto di usura (tappeto) in conglomerato bituminoso impastata a 140° C di temperatura con il 50% di bitume e filler steso con vibrofinitrice meccanica dello spessore di 3 cm. compresso ancorato alla massiciata bituminosa con Kg. 0,400/nq, di emulsione;

d)- posa di cordonatura di pietra o calcestruzzo di dimensione 15X25 cm. su base di calcestruzzo cementizio lungo le banche laterali;

e)- costruzione e pavimentazione delle banchine pedonali con pietrini di cemento 20x20 su letto di malta bastarda e su sottofondo di calcestruzzo dello spessore di cm.6 steso a sua volta su sottofondo di misto dello spessore di cm.20;

f)- costruzione di pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche, sifoni, lungo le due cordonate a una distanza di 25 ml. di intervallo, delle dimensioni interne di 50x50x50 in calcestruzzo cementizio, mattoni e malta cementizia con griglia superiore in ferro del peso di Kg.50.

Detti pozzetti saranno collegati, mediante tubazione di cemento pressato del diametro di cm.20, ai collettori di fognatura secondo le indicazioni che saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli allacci alla fognatura per lo smaltimento delle acque luride saranno realizzate a spese e cura dei lottizzanti e successori aventi causa, prima della eventuale vendita del lotto edificabile e dell'edificazione dei fabbricati, rilasciando apposita garanzia secondo lo schema che verrà proposto di volta in volta dai lottizzanti in relazione alla destinazione del lotto, la cui approvazione da parte del Comune e la seguente realizzazione da parte dei lottizzanti è vincolata per la utilizzazione del lotto stesso.

Art. 7

La rete idrica, nella misura proporzionale alle esigenze degli insediamenti residenziali e delle aree pubbliche sarà realizzata con spesa interamente a carico dei lottizzanti e secondo le indicazioni indicate nell'allegato progetto

Art. 8

L'impianto di distribuzione dell'energia elettrica e l'impianto di pubblica illuminazione saranno realizzati con spesa interamente a carico dei lottizzanti, a seguito di progetto e di accordo tecnico-economico da perfezionarsi preventivamente con il competente ufficio dell'ENEL.

Sono da prevedersi in particolare a carico dei lottizzanti le seguenti apparecchiature ed impianti:

- a)- occorrendo, a giudizio dell'ENEL, la costruzione delle cabine di trasformazione, del numero e nella potenzialità occorrenti al fabbisogno e la cessione all'ENEL a titolo gratuito dei locali interrati appositamente predisposti;
- b)- la costruzione in cavo interrato della rete di distribuzione in MT posta tra le cabine stesse ed il collegamento alla esistente rete urbana.
- c)- la costruzione in cavo interrato, entro canaletta, della rete stradale per pubblica illuminazione, da prevedersi con regolazione a due orari notturni di

funzionamento;

d)- l'installazione dei diversi punti illuminanti con plafoniera e lampada da 150 W montati su pali metallici di sostegno.

Art. 9

La recinzione delle aree private sarà realizzata a cura e spese dei lottizzanti o dei successori aventi causa.

Le aree destinate a verde pubblico come dal piano di Risanamento Urbanistico passeranno in piena proprietà del Comune che come contropartita si impegna di provvedere alla loro manutenzione e destinazione.

Art. 10

Tutte le opere di carattere pubblico e cioè le strade pubbliche indicate nel progetto di Risanamento Urbanistico, collettori principali di scarico delle acque luride e meteoriche, da eseguirsi secondo i grafici del piano di Risanamento e le norme fissate negli articoli precedenti della presente convenzione, sotto la direzione del Direttore dei Lavori di Risanamento e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, le aree di posteggio, passeranno, libere da vincoli, oneri, ipoteche od altro, in piena proprietà al Comune entro tre giorni dal collaudo che sarà effettuato da un tecnico abilitato incaricato dal Comune con oneri a carico dei lottizzanti entro il 1° semestre dall'ultimazione dei lavori.

Tale data sarà accertata dall'apposito verbale di collaudo redatto alla presenza del D.L., dal collaudatore e da un incaricato dall'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Decimomannu.

Conseguentemente dalla stessa data, le spese di manutenzione, modifiche occorrenti alle opere ecc., saranno sostenute dal Comune.

L'importo delle opere sopra descritte sarà valutato con apposito computo metrico estimativo, redatto in conformità al Prezziario Regionale e potrà essere portato in detrazione agli oneri per il rilascio delle concessioni edilizie, relativi alle opere di urbanizzazione pubbliche realizzate dall'Amministrazione, nell'eventualità in cui quest'ultima intenda far ricadere tali oneri sui lottizzanti.

E' fatto comunque obbligo ai Lottizzanti di provvedere alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, entro un termine non superiore ai tre anni dalla stipula della presente convenzione.

Al fine di assicurare l'esatto adempimento e gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, i proprietari o aventi causa, dovranno costituire cauzione, sia con fidejussione bancaria o di enti e istituti assicurativi autorizzati a norma delle vigenti disposizioni, sia con prestazione di congrue garanzie o in qualsiasi altra forma ritenuta idonea dall'Amministrazione Comunale, in misura pari alla spesa prevista nel piano finanziario; l'importo della fidejussione sarà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT.

A tale effetto la presente convenzione acquista efficacia soltanto dal giorno successivo alla costituzione della cauzione secondo le indicazioni dell'Amministrazione, tenendo fermo il termine delle opere di urbanizzazione, di cui al precedente capoverso.

I lottizzanti, successori o loro aventi causa, si obbligano altresì:

a)- nel caso che il valore della cauzione si rivelasse insufficiente al mutato valore della moneta, secondo gli indici ufficiali, ed integrando nella entità necessaria derivante dalla revisione dei prezzi;

b)- qualora la cauzione venisse dal Comune utilizzata per inadempienza

dei lottizzanti, ad integrarla in tutto o in parte;

c)- l'istituto presso il quale è costituita la cauzione si impegna, a semplice richiesta del Comune, a soddisfare l'obbligazione con esclusione del beneficio dell' art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la pronuncia del giudice.

Il rilascio delle Concessioni Edilizie è subordinato all'ultimazione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi, collaudo da parte dell' Amministrazione Comunale che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. La nomina del tecnico collaudatore sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale con apposito atto, mentre le spese tecniche relative a tutti gli atti di collaudo sono a carico dei lottizzanti e successori o aventi causa.

Si da atto che costituisce parte integrante al piano di Risanamento una planimetria catastale indicante tutte le aree che vengono cedute al Comune e le opere da eseguire, nonché i progetti di massima delle singole opere a carico dei proprietari lottizzanti debitamente corredato dei preventivi di spesa.

Art. 11

I progetti esecutivi relativi alle singole costruzioni, da autorizzarsi, ai sensi delle disposizioni del regolamento edilizio comunale e della legge Urbanistica, osservando l'ubicazione e le dimensioni massime del progetto di Risanamento.

I movimenti di terra e la costruzione di ogni singolo fabbricato non potrà essere iniziata fino a quando un tecnico del Comune non avrà, in contraddittorio con il titolare della concessione o chi per lui, provveduto alla compila-

zione dei
stazione
to stesso
I contrib
prevista
carico c
versati
tempi s
Al fine
mento
sa, po
istituti
stazion
Ammi
rettan
I Sigr
Canta
firma
della
dichi
Tale
d'att
L'Ar

zione dei verbali di linee e quote sia per i movimenti di terra sia per la impostazione plano-volumetrica dell'edificio e sia dell'area adiacente al fabbricato stesso, riferito ai capisaldi inamovibili di facile individuazione.

Art. 12

I contributi afferenti agli oneri di urbanizzazione secondaria nella misura prevista della delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2004 sono a carico dei lottizzanti, mentre quelli relativi al costo di costruzione saranno versati dall' avente diritto alla concessione edilizia e pagati nei modi e nei tempi stabiliti.

Al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria il proprietario o aventi causa, potranno costituire cauzione sia con fidejussione bancaria o di enti e istituti assicurativi autorizzati a norma delle vigenti disposizioni, sia con prestazione di congrue garanzie o in qualsiasi altra forma ritenuta idonea dall'Amministrazione Comunale o procedere al versamento di tale somma direttamente prima della firma della presente convenzione.

Art. 13

I Signori Cadeddu Efisio, Serrenti Maria, Caria Giovanni, Floris Rosanna e Canta Angela si impegnano di comunicare entro 30 giorni. dalla data della firma della presente convenzione, le generalità e la residenza del tecnico della Direzione dei Lavori delle opere di urbanizzazione esibendo altresì la dichiarazione di accettazione del tecnico prescelto.

Tale dichiarazione dovrà essere redatta con esplicita affermazione di presa d'atto della presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale invece nomina quale Direttore dei Lavori del-

le opere di urbanizzazione per la quota parte il Responsabile del Servizio Tecnico.

Art. 14

Ai fini di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, i lottizzanti e loro successori o aventi causa, costituiscono cauzione, mediante polizze fidejussorie rilasciate dalla Compagnia UNIPOL Assicurazioni:

- CAEDDU EFISIO e SERRENTI MARIA: n. 96 37431815 in data 13.07.2004 per un importo di Euro 87.929,42 (ottantasettemilanovecentoventinove/42);
- CARIA GIOVANNI E FLORIS ROSANNA: n. 96 37431816 in data 13.07.2004 per un importo di Euro 7.117,37 (settemilacentodiciassette/37);
- CANTA ANGELA: n. 96 37431817 in data 13.07.2004 per un importo di Euro 30.060,87 (trentamilasessanta/87).

Art. 15

Tutte le spese della presente convenzione sono a carico dei lottizzanti, (ad esclusione del Comune di Decimomannu), che si avvarranno delle estensioni ed agevolazioni previste dalle leggi in vigore, in particolare della legge 02.07.1949 n. 408.

Art. 16

La presente convenzione è subito impegnativa per i lottizzanti o aventi causa mentre lo diventa per il Comune dopo la registrazione.

Art. 17

Ai sensi dell'art.18 (ed a norma dell'art.30 Il co D.P.R. 6.6.2001 n.380) della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modificazioni, le parti mi conse-

gnano il co

del Servizi

e dichiara

mobile og

strumenti

Detto cer

lettura pe

Agli effet

chiaranc

corsi da

Dichiar

del det

previste

corsi d

stente

E' alle

segue

a)- D

b)- E

c)- P

d)- T

e)- C

Le p

gnano il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile del Servizio del Comune di Decimomannu in data 22.07.2004 Prot. n. 8037 e dichiara che, successivamente alla data del rilascio, relativamente all'immobile oggetto del presente atto non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Detto certificato si allega al presente atto sotto la lettera "E", omessane la lettura per avermene le parti espressamente dispensato.

Art. 18

Agli effetti dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 le parti dichiarano che per quanto loro consta i terreni in oggetto non sono stati percorsi dal fuoco.

Dichiarano inoltre di essere state edotte da me notaio sull'intero contenuto del detto articolo con particolare riferimento al primo comma nel quale è previsto che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possano avere destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

Art. 19

E' allegata alla presente convenzione e fa parte integrante della stessa la seguente documentazione:

- a)- Decreto di nomina del Responsabile del Servizio;
- b)- Elenco dei fondi dominanti;
- c)- Progetto del Piano di Risanamento (Comparto B - 1^a Fase) completo;
- d)- Tipo di frazionamento;
- e)- Certificato di destinazione urbanistica.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne avu-

to preventiva e piena conoscenza.

RICHIESTO

Io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti che, a mia interpellanza, l'hanno in tutto confermato.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia da me diretta e completato a mano da me, occupa diciotto pagine e quindici righe fin qui di cinque fogli bollati.

F.TO

Sergio Garau

Serrenti Maria

Cadeddu Efisio

Floris Rosanna

Caria Giovanni

Canta Angela

DOTT.SSA ELISABETTA GEDDO LEHMANN NOTAIO



creto n. 1
el 29 magg

ggetto: Co

remesso c

l'art. 8 d
EE.LL. p

assunzio

l'art. 9 c

inquadra

realizzat

ed espe

l'art. 10

organizz

l'art. 11

seguent

Amm

Finar

Tecn

e preve

la Giun

della re

Dato atto

in data

Sindac

occorre

organiz

Ritenuto

possieda

Accertato

retribuzio

Comuna

Visti gli a